

contenuto ricalca le "condizioni generali", approvate con provvedimento del presidente dell'AIMA.

Le condizioni generali approvate con il D.M. del 1984 attribuivano agli assuntori il potere di curare "in nome e per conto dell'AIMA, le operazioni di acquisto, di ricevimento, di pagamento, di conservazione, di cessione dei vari prodotti e riscossione del ricavato, nel rispetto della corrispondente normativa comunitaria e nazionale" (art. 4), nell'ambito dei limiti quantitativi e qualitativi di volta in volta stabiliti dalla Comunità.

A tal fine, i produttori agricoli interessati al conferimento del prodotto all'ammasso erano tenuti a rivolgere "domanda" scritta all'assuntore del servizio territorialmente competente, indicando in essa, oltre le proprie generalità, la quantità della merce offerta.

L'offerta doveva essere formalmente accettata da parte del gestore del servizio. In caso di "incapienza" dei magazzini o dei depositi, il medesimo doveva darne immediata comunicazione all'AIMA.

Le operazioni, sia cartolari che materiali, conseguenti all'acquisizione ed al pagamento della merce, erano di esclusiva pertinenza dell'assuntore. L'AIMA disponeva, mediante accreditamento su appositi conti correnti bancari intestati all'AIMA stessa, ma gestiti dall'assuntore, la provvista dei fondi necessari al pagamento del relativo prezzo, preventivamente stabilito dalla Comunità Europea o dall'AIMA.

Le operazioni di vendita del prodotto immagazzinato erano delegate all'assuntore "con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dalla stessa azienda" (art. 11).

L'assuntore provvedeva inoltre alla riscossione del ricavo ed al conseguente versamento del medesimo a favore dell'AIMA secondo i tempi e le modalità stabilite nelle singole convenzioni.

La posizione dell'assuntore nei confronti dell'AIMA e dei terzi risultante dalle menzionate disposizioni regolamentari era analoga a quella del mandatario con rappresentanza disciplinata dagli articoli 1703 e seguenti del c.c..

Le condizioni generali approvate con il D.M. 12 aprile 1984 sono state profondamente innovate con il disciplinare approvato con deliberazione commissariale del 30 luglio 1997; con il quale sono stati confermati e meglio definiti gli obblighi a carico degli assuntori. Obblighi che vanno dalla stipulazione di una polizza assicurativa a favore dell'AIMA, alle particolari modalità di conservazione della merce in magazzino, alla tenuta dei registri di carico e scarico, alla compilazione di periodiche relazioni sull'andamento del servizio, alla trasmissione, anche per via telematica, dei dati riguardanti la merce stessa ed alla rendicontazione periodica della gestione.

E' inoltre previsto che l'AIMA possa disporre in qualsiasi momento tutte le verifiche ed i sopralluoghi che ritenga necessari presso i magazzini ed i depositi degli assuntori.

Nonostante l'esistenza di tali controlli, consistenti prevalentemente in riscontri cartolari, il servizio di assuntoria ha generato, nell'arco dell'ultimo decennio, non pochi casi di frode ai danni dello Stato e della Comunità Europea, a causa soprattutto dell'ampia autonomia negoziale riconosciuta dal regolamento del 1984 a favore degli assuntori.

Non v'è dubbio che, al di fuori del compenso pattuito per lo svolgimento del servizio, l'assuntore, in base allo stesso regolamento, esercitava, nell'ambito della sua zona e della specialità merceologica, un indiscusso potere sull'andamento degli interessi economici degli agricoltori che intendevano conferire all'intervento (all'ammasso) il prodotto appena raccolto onde conseguire l'immediato ristoro delle spese sostenute per la coltivazione e la raccolta del prodotto stesso.

Il soggetto deputato ad esercitare il controllo sulla qualità e quantità della merce e quindi a deciderne l'acquisto in nome e per conto dell'AIMA era

l'assuntore, il quale, secondo le condizioni generali del 1984, rimaste formalmente in vigore fino al mese di settembre 1997, era anche tenuto a pagare, con i propri fondi, il prezzo ai soggetti conferenti, chiedendone poi il rimborso all'AIMA, con l'aggiunta di un importo a titolo di costo del denaro anticipato. Già precedentemente al 1997 l'Azienda aveva iniziato ad effettuare direttamente il pagamento dei corrispettivi ai conferenti.

Il sistema del 1984 consentiva all'assuntore, esercente anche un'attività commerciale, di porre in essere un'ampia gamma di ipotesi fraudolente, partendo dalla più frequente, consistente nell'acquistare prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dall'AIMA, per arrivare gradualmente e progressivamente alla mancanza assoluta della merce per la quale l'assuntore stesso, sulla base di falsa documentazione, aveva ottenuto il rimborso da parte dell'AIMA di prezzi di acquisto mai sostenuti.

L'assuntore, dopo aver incassato i fondi dell'AIMA, si proponeva di acquistare per altre vie la merce mancante o sottratta, spesso a prezzi inferiori a quelli stabiliti dalla CE. In questo caso la speculazione era duplice: da un lato consisteva nella disponibilità gratuita di risorse finanziarie, dall'altro nel lucrare la differenza fra il prezzo stabilito dall'AIMA o dalla CE già riscosso, e quello, di importo inferiore, effettivamente pagato per l'acquisto della merce mancante.

Altro problema era ed è rappresentato dai casi di furto e di sostituzione della merce immagazzinata.

L'assuntore, potendo commercializzare prodotti agricoli uguali a quelli acquisiti in nome e per conto dell'AIMA, durante il periodo della loro conservazione, può facilmente sostituirli con prodotti di qualità inferiore.

Frequenti controlli "in loco", effettuati da personale adeguatamente preparato ed integrati da analisi di laboratorio, possono notevolmente ridurre ma non eliminare tale fenomeno.

Alcuni prodotti agro-alimentari (es. olio di oliva, burro) sono più di altri soggetti ad alterazioni naturali dovute al semplice trascorrere del tempo. In questo

caso la lunga permanenza del prodotto nei depositi degli assuntori, anche senza l'intervento umano, rende il prodotto di qualità inferiore a quello normale, degradandolo spesso a prodotto non più commestibile, con la conseguente riduzione del valore di mercato.

A distanza di alcuni anni dall'acquisto non è facile stabilire se il prodotto immagazzinato e destinato ad essere venduto nell'interesse della Comunità Europea o dell'AIMA sia effettivamente quello originario o sia stato arbitrariamente sostituito nel corso del tempo.

Con il regolamento approvato nel 1997, di adeguamento al regolamento CE n.2148/1996, è stato sottratto agli assuntori il potere di acquistare e di vendere il prodotto in nome e per conto dell'AIMA.

Di conseguenza, le domande (offerte) degli agricoltori interessati a conferire il prodotto all'intervento (o all'ammasso pubblico volontario) sono ora dirette all'AIMA, la quale, se ne ricorrono i requisiti, le accetta, provvedendo poi al pagamento del prezzo.

Il bene acquistato viene preso in carico dall'assuntore il quale ha, fra l'altro, l'obbligo di verificarne la quantità e la qualità.

Analoga procedura è prevista per la vendita dei prodotti conservati presso gli assuntori. L'AIMA cura direttamente le procedure di vendita (di solito si tratta di gare) lasciando all'assuntore il compito di consegnare la merce all'acquirente.

Il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente è effettuato mediante accreditamento del relativo importo sul conto corrente speciale infruttifero 20080 intestato all'AIMA acceso presso la Tesoreria centrale.

Dopo questa riforma, non ancora pienamente attuata, la posizione dell'assuntore è analoga a quella del depositario disciplinata dal codice civile (articoli 1766 e segg.).

In alcuni casi si tratta di deposito irregolare in quanto ha per oggetto prodotti fungibili (es. alcole viticolo, frumento, mais).

Occorre sottolineare che in alcuni casi la figura dell'assuntore coincide con quella di conferente.

Si ha questa posizione quando il soggetto assuntore è anche produttore del bene da conferire all'ammasso pubblico.

La commistione di queste due posizioni può dare adito al sospetto di operazioni poste in essere a danno della Comunità Europea e dello Stato, atteso che la qualità e la quantità del prodotto da conferire di volta in volta all'ammasso sono verificate e controllate dallo stesso soggetto conferente.

Secondo il disciplinare approvato con la deliberazione commissariale del 30 luglio 1997, spetta all'AIMA individuare di volta in volta l'assuntore ed il magazzino in cui depositare la merce destinata all'intervento, dopo aver deciso di accettare la domanda di conferimento.

L'assuntore che intenda conferire all'intervento derrate di propria produzione deve farne espressa domanda all'AIMA, la quale, per evitare il cumulo delle due posizioni, individuerà, per la consegna della merce, un magazzino o un deposito di altro assuntore.

Il sistema potrà funzionare a condizione che nell'ambito dello stesso bacino di utenza esistano depositi di altri assuntori capaci di ricevere il prodotto in parola.

In ogni caso, va ribadito, come sostenuto nelle precedenti relazioni, che fino a quando l'esercizio dell'incarico di assuntore sarà compatibile con altre attività commerciali o produttive aventi per oggetto beni analoghi a quelli destinati all'intervento pubblico, non sarà possibile, nonostante l'attuazione di nuovi e più complessi meccanismi di controllo e la modifica delle condizioni generali di affidamento del servizio, debellare il fenomeno di pratiche sospette che caratterizza da alcuni decenni il servizio di ammasso pubblico.

Esaminando i casi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione dall'albo degli assuntori nel periodo che va dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997, si ricava che la causa più ricorrente, oltre al fallimento dell'assuntore-

imprenditore, è la mancanza nei magazzini dell'assuntore di parte o di tutta la merce formalmente conferita e per la quale l'AIMA ha rimborsato all'assuntore stesso o ha pagato al conferente il prezzo di acquisto.

Poichè tale mancanza viene normalmente accertata in seguito ad ispezioni disposte dalla Comunità Europea, dall'AIMA o da altre Autorità nazionali durante il periodo di conservazione del bene immagazzinato, non è dato conoscere se la merce mancante non è mai entrata nei magazzini dell'assuntore o se la stessa, dopo essere stata regolarmente acquisita, sia stata arbitrariamente ceduta.

Il primo caso presuppone l'esplicazione di un'attività fraudolenta basata sulla produzione di false certificazioni e di false comunicazioni, poste in essere in collusione con altri soggetti che assumono la parte di conferenti.

Nel secondo caso l'assuntore, essendo anche commerciante o produttore e trovandosi spesso in ristrettezze finanziarie o volendo realizzare ulteriori guadagni, vende la merce (di natura fungibile), con l'intento di riacquistarla a prezzo inferiore prima che l'AIMA ne disponga la vendita definitiva.

L'AIMA, a causa della insufficienza di strutture tecniche e di risorse umane, non è stata mai in grado di costituire un servizio ispettivo idoneo a tenere sotto stretto e costante controllo le operazioni materiali compiute dagli assuntori nello svolgimento del relativo servizio.

Il buon esito delle modifiche della disciplina concernente l'iscrizione all'albo degli assuntori e di quella relativa alla gestione del servizio di assuntoria, contenute nel regolamento approvato con la deliberazione commissariale del 30 luglio 1997, dipende anche dallo svolgimento di una costante e permanente attività ispettiva.

L'incremento del supporto cartolare previsto dal regolamento stesso può certamente rendere più difficoltoso l'intento di nascondere operazioni effettivamente avvenute o di dimostrare l'esistenza di operazioni fittizie, ma non

può ritenersi, di per sè, sufficiente per scoraggiare pratiche fraudolente, poste in essere da alcuni operatori del settore a danno della Comunità e dello Stato Italiano.

D'altra parte, al di fuori dei casi espressamente autorizzati dalla normativa comunitaria o nazionale, non è condivisibile il frequente ricorso a società private per lo svolgimento di un'attività ispettiva e d'inventariazione riservate, di norma, all'Autorità pubblica, in considerazione soprattutto dei risvolti sanzionatori che ne possono derivare per l'assuntore e per i suoi rappresentanti.

Copertura assicurativa dei prodotti presso gli assuntori

Le condizioni generali stabiliscono che l'assuntore "provvede alla buona conservazione del prodotto" ed "è obbligato a costituire la relativa copertura assicurativa".

L'Azienda, come è stato ampiamente illustrato nella precedente relazione, prima ancora di procedere alla modifica delle condizioni generali, aveva innovato in materia, stabilendo nelle convenzioni di assuntoria anteriori al 1997 il diritto di "assicurare tutto il prodotto esistente nei magazzini contro i rischi derivanti da furto, incendio, fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e fatti eccezionali" con onere a carico degli assuntori.

Nel disciplinare approvato nel 1997 è previsto, all'art. 8, l'obbligo dell'assuntore di stipulare a sue spese una polizza assicurativa "in esclusivo riferimento alla polizza tipo predisposta dall'AIMA", ad esclusivo beneficio dell'AIMA stessa.

Fino al 1993 l'assuntore era obbligato, prima di immettere il prodotto nei propri magazzini, a stipulare direttamente la polizza assicurativa a favore dell'AIMA.

In tal sistema poteva accadere che dopo la stipula dell'assicurazione, presupposto indispensabile per assumere il servizio di assuntoria, l'assuntore non pagasse i premi successivi o non rinnovasse alla scadenza pattuita la relativa polizza, senza darne comunicazione all'AIMA, ponendo così quest'ultima nella condizione di venire a conoscenza della mancata copertura del prodotto solo al verificarsi dell'evento dannoso.

Per ovviare a ciò l'AIMA, fin dal 1993, ha iniziato a stipulare direttamente le polizze assicurative sui prodotti stoccati, pagandone il premio e defalcandolo dal compenso spettante all'assuntore.

Questo sistema è rimasto in vigore fino al 1995. L'obbligo per l'AIMA di stipulare direttamente le polizze assicurative per conto degli assuntori è stato previsto nelle convenzioni stipulate nel corso degli anni 1993, 1994 e 1995, il cui schema - tipo è stato approvato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 10°, lettera c della legge n. 610/1982.

Anche se in linea generale questo sistema offre (così come è risultato nei fatti) ampia garanzia in ordine alla copertura assicurativa della merce stoccata, non par dubbio che, in considerazione dei notevoli interessi patrimoniali coinvolti e della significativa innovazione introdotta nei rapporti con gli assuntori, l'esercizio del potere contrattuale di competenza del direttore generale avrebbe dovuto essere puntualmente disciplinato con apposita deliberazione consigliare.

Dal 1996, in forza delle nuove convenzioni, e successivamente del nuovo disciplinare, gli assuntori sono tenuti a stipulare direttamente l'assicurazione sul prodotto stoccato ed a trasmettere tempestivamente all'AIMA copia della polizza e dei bollettini di pagamento dei premi.

Oltre alla polizza assicurativa di cui sopra gli assuntori sono obbligati, per convenzione, a prestare adeguata cauzione per l'intero valore del prodotto stoccato. A tale scopo molti assuntori stipulano a loro spese ed a loro favore un'altra polizza assicurativa che copre l'intero valore del prodotto stesso.

Compensi spettanti agli assuntori

L'art. 12 del disciplinare approvato nel 1997, concernente le modalità di determinazione dei compensi spettanti all'assuntore, stabilisce, fra l'altro, che "l'importo dei predetti compensi verrà determinato in riferimento ai rimborsi effettuati dalla U.E." a favore dell'AIMA.

Ciò significa che l'AIMA corrisponde agli assuntori per lo svolgimento del relativo servizio, l'intero importo riconosciuto a tal fine dalla Comunità, come del resto avveniva, anche se in mancanza di un'apposita norma regolamentare, fin dalla campagna di commercializzazione 1993/94. Ne consegue che è venuto meno

l'unico elemento determinante per la scelta dell'assuntore, visto che l'iscrizione al relativo albo garantisce il possesso per tutti gli aspiranti assuntori dei requisiti tecnici e finanziari necessari allo svolgimento del servizio.

E' infatti prassi consolidata che la scelta dell'assuntore cui affidare di volta in volta il prodotto da conservare è fatta unilateralmente dall'AIMA nel rispetto del bacino di utenza e secondo le capacità ricettive dei depositi degli assuntori esistenti nell'ambito dello stesso bacino.

Interventi della CE in materia di gestione del servizio di assuntoria

La Comunità Europea nel corso degli anni ha previsto modalità di gestione e di controllo sempre più puntuali delle scorte di intervento, la tenuta di elenchi dei titolari dei magazzini, la compilazione dei documenti relativi alle operazioni tecniche, il resoconto annuale sullo stato delle scorte, i controlli periodici "in loco" da effettuare in corso di esercizio presso i magazzini, per verificare lo stato e le modalità di conservazione dei prodotti stoccati, e l'inventario mensile ed annuale degli stessi.

La Comunità ha inoltre imposto ai titolari dei magazzini l'obbligo di tenere una contabilità informatizzata delle scorte d'intervento.

Da una parte quindi la Comunità tende a stabilire in maniera sempre più circostanziata norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotto oggetto di intervento pubblico, dall'altra mostra, nel corso del tempo, la tendenza a voler abbandonare il regime d'intervento pubblico privilegiando anche l'ammasso privato che realizza la finalità di regolare l'afflusso dei prodotti agricoli sul mercato.

Questa tendenza della Comunità spiega anche l'orientamento della stessa a ridurre le tipologie d'intervento (nel periodo considerato sono quelle riferite all'olio di oliva, cereali, carni, burro, alcol). E' evidente che fin quando rimane questa forma d'intervento comunitario e nazionale sul mercato vanno mantenuti e rafforzati i meccanismi di controllo e di vigilanza sull'attività degli assuntori.

11 - GESTIONE DELLE QUOTE LATTE

Le modalità di applicazione del regime delle quote latte sono state illustrate da parte di questa Corte, con il referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'AIMA per gli esercizi 1991-1992. Sullo stesso argomento ha riferito la "Commissione governativa di indagine in materia di quote latte", nominata ai sensi dell'art. 1, comma 28, del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 81, il cui incarico è terminato nel corso del 1997.

Alla relazione della citata Commissione sono state allegate, fra gli altri documenti, la Relazione compilata dal Consigliere delegato al controllo sulla gestione dell'Azienda per la denuncia che il medesimo ha presentato, sempre per la stessa materia, alla Procura Regionale della Corte dei conti per il Lazio, in data 21 novembre 1994.

La relazione della Commissione governativa, unitamente agli atti allegati, ha formato oggetto di esame da parte del Parlamento in ottemperanza della norma contenuta nell'art. 1, comma 31, del citato decreto-legge, la quale stabilisce l'obbligo per il Governo di trasmettere "tempestivamente" al Parlamento la relazione della Commissione di indagine di cui sopra.

Dopo la presentazione di detta relazione, sono stati approvati i seguenti provvedimenti legislativi in materia di gestione delle quote latte:

- a) D.L. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito nella legge 27 gennaio 1998, n. 5; "misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera";
- b) D.L. 15 giugno 1998, n. 182, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 276. "Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera".
- c) D.L. 1° marzo 1999, n. 43: "Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario

Per evitare di fornire al Parlamento ed alle Autorità del Governo notizie e fatti di cui sono già venuti formalmente a conoscenza e per non reiterare osservazioni già superate o in via di superamento in seguito all'applicazione della più recente normativa in materia di quote latte, in questa sede saranno brevemente

delineati la struttura ed il funzionamento del sistema, nonchè le anomalie che, ad avviso di questa Corte, sono ancora presenti nel sistema stesso.

Quote latte

Con il regolamento CEE - Consiglio n. 856/84 del 31 marzo 1984 è stato introdotto nella Comunità europea il regime delle quote latte con l'intento di ridurre le enormi eccedenze di produzione lattiera e dei suoi derivati allora esistenti.

In forza di questo regolamento, la Commissione europea ha stabilito per ciascuno Stato membro il limite massimo di produzione di latte, superato il quale lo Stato è tenuto a pagare una penalità a favore della Comunità (c.d. prelievo) commisurata all'entità della sovrapproduzione.

Nell'ambito di ciascuno Stato, al pagamento della penale è tenuto il produttore che ha superato la quota assegnatagli da parte delle autorità nazionali competenti.

La somma delle quote individuali (o dei limiti pro-capite) assegnate ai produttori operanti nel territorio nazionale non deve superare il contingente assegnato allo Stato da parte della Comunità.³⁵

La penale è applicata dalle imprese di trasformazione del latte (caseifici acquirenti), mediante il prelievo di un importo stabilito dalla Comunità sul prezzo di acquisto del prodotto eccedente la quota assegnata al produttore conferente.

Le imprese di trasformazione, in quanto collettori del latte prodotto dai singoli allevatori, svolgono pertanto la funzione di esattori per conto dello Stato ed a favore della Comunità.

Le somme corrispondenti al prelievo posto a carico di ciascun produttore a seguito delle operazioni di compensazione effettuate dall'AIMA devono essere versate, tramite la Sezione di tesoreria provinciale di Roma, su apposito conto corrente speciale intestato al Ministero del tesoro.

³⁵ Art. 3, comma 1°, Reg. (CEE) n. 3950/92 - Consiglio del 28 dicembre 1992.

Se il sistema funzionasse perfettamente, l'importo del prelievo operato durante una campagna di produzione dovrebbe essere pari o superiore all'importo determinato dalla U.E. sulla base della differenza tra la quantità complessiva di latte effettivamente prodotto ed il contingente massimo stabilito per lo Stato nazionale.

Il mancato o parziale pagamento da parte dei singoli produttori della penalità derivante da sovrapproduzione comporta automaticamente l'obbligo per lo Stato di accollarsene l'onere nei confronti della Comunità.

La campagna di produzione del latte va dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo. In Italia il regime delle quote latte ha trovato concreta applicazione a partire dalla campagna di produzione 1993/1994.

Per la mancata applicazione del regime nel periodo precedente il 1993, l'Italia è stata obbligata a corrispondere alla Comunità, a titolo di penale sulla presunta eccedenza di produzione, l'importo di lire 3.620 miliardi, ridotta poi a lire 3.572.626 milioni, come risulta dalla seguente tabella.

ACCORDO ECOFIN (Lit. / 1000)

periodo	quota iniziale assegnata (tonn.)	quota aggiunta (tonn.)	quota totale assegnata (tonn.)	Produzione (tonn.)	Totale prelievo Lit./1.000	Totale sanzione definitiva
88-89	8.373.000		8.373.000	10.165.000	824.170.906	824.170.906
89-90	8.300.000		8.300.000	10.265.000	934.918.704	929.775.218 (*)
90-91	8.488.000		8.488.000	10.365.000	1.019.314.301	1.019.061.974 (*)
91-92	8.312.000	900.000	9.212.000	10.110.000	487.663.421	463.232.135 (**)
92-93	8.312.000	900.000	9.212.000	9.720.000	354.275.694	336.386.168 (**)
					3.620.343.026	3.572.626.401

(*) Detratti gli importi di Lit. 5.143.488.000 per il periodo 89-90 e di Lit. 252.327.000 per il periodo 90-91, versate dai produttori

(**) Con decisioni della Commissione UE n. 96/417 e 97/1180 le sanzioni dei periodi 91-92 e 92-93 sono state ridotte del 5%;

Si è inoltre tenuto conto dei versamenti dei produttori di Lit. 48.115.561 per il periodo 91-92 e di Lit. 175.741.109 per il 92-93

Trattenute UE eseguite su anticipazioni a Italia

data	importo (L./1.000)
mar-92	397.828.032
mar-93	526.309.029
feb-95	339.687.325
mar-95	339.687.325
apr-95	339.687.325
ott-95	207.452.266
mag-96	115.808.034
giu-96	115.808.034
lug-96	115.808.034
ago-96	115.808.034
ott-96	207.452.266
lug-97	112.128.723
ago-97	112.128.723
set-97	112.128.723
ott-97	207.452.266
ott-98	207.452.266
TOTALE	3.572.626.401

Copertura economica

anno	stanziamento (leggi)	incasso AIMA (L./1.000)
giu-95	L. 2/11/95, n. 455	487.800.000
ott-96	L. 20/12/96, n. 642	1.000.000.000
Con copertura		1.487.800.000
Senza copertura		2.084.826.401
TOTALE		3.572.626.401

note

Quietanza Tesoro n. 7679 del 12.6.1995

Quietanza Tesoro n. 32608 del 8.10.96

Va subito precisato, al riguardo, che le vicende che hanno dato luogo all'esborso di tale somma di denaro si sono tutte verificate prima che l'AIMA venisse investita della gestione del regime delle quote latte in Italia.

Infatti, all'Azienda è stato attribuito tale compito con la legge 10 luglio 1991, n. 201, integrata dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, che ha definitivamente fornito un quadro normativo entro il quale gestire le quote latte, anche se, in precedenza, con il D.L. 12 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 8 febbraio 1991, n. 48, alla stessa era stato affidato il compito di raccogliere, tramite le Unioni delle associazioni di categoria, i dati delle aziende produttrici di latte, nonché quello di elaborare con il sistema informatizzato i medesimi dati, al fine di creare e gestire l'anagrafe della produzione lattiero-casearia, "sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e foreste".

L'attuazione dell'anagrafe in parola è stata poi differita a tempo indeterminato.

Una volta stabilito il limite massimo di produzione nazionale, oltre il quale va corrisposta la penalità a favore della Comunità, lo Stato deve procedere alla determinazione dei limiti massimi individuali (o quote) per ogni produttore di latte operante sul suo territorio.

Il primo limite nazionale di produzione di latte, oltre il quale scatta la penale a favore della Comunità, venne fissato per l'Italia, con decorrenza dalla campagna di produzione 1991/1992 a n. 9.212.000 tonnellate.

Da quel momento sorse l'esigenza di individuare i soggetti assegnatari della quota esente e di determinarne la quantità.

A tal fine, dovendo partire da una base certa, venne presa in considerazione la posizione di coloro che avevano prodotto il latte nelle campagne 1988/89.

Il compito di effettuare i necessari accertamenti, prevalentemente cartolari, e di stabilire per ogni avente diritto l'entità della quota esente, venne affidato, con

decreti ministeriali emessi nel 1992, all'UNALAT (Unione delle associazioni di categoria) che rappresentava all'epoca oltre il 95% dei produttori di latte.

Di fatto, gli accertamenti vennero effettuati dalle associazioni di categoria, mentre per i non iscritti ad alcuna associazione, gli stessi compiti vennero svolti dalle Regioni.

Dagli accertamenti effettuati dall'UNALAT risultarono circa 165.000 aziende ed una produzione nazionale di 12,1 milioni di tonnellate di latte; quantità questa notevolmente superiore al tetto fissato per l'Italia dalla Comunità, innalzato nel frattempo da 9,2 a 9,9 milioni di tonnellate.

Durante lo svolgimento delle operazioni di accertamento affidate all'UNALAT, venne approvata la legge 26 novembre 1992, n. 468, che ha disciplinato "ex novo" il regime delle quote latte, demandando all'AIMA la gestione dell'intero sistema ed attribuendo alle Regioni ed alle Province autonome "le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni dei produttori..." (art. 8).

La stessa legge ha previsto l'assegnazione diretta della quota individuale, eliminando l'intermediario UNALAT, ed ha attribuito ai presidenti delle associazioni di categoria il potere di effettuare, nell'ambito degli iscritti, la compensazione fra la posizione eccedentaria di alcuni produttori con quella deficitaria di altri.

A causa dei dubbi sorti sulla esattezza dei dati forniti dall'UNALAT, sia per quanto attiene all'elevato numero di aziende produttrici di latte che all'entità della produzione, l'AIMA, nel corso del 1993, ha affidato al C.C.I.A. lo stesso incarico precedentemente svolto dall'UNALAT.

I dati del C.C.I.A., per entrambi i fenomeni, sono risultati notevolmente più bassi di quelli forniti dall'UNALAT.